

NEWSLETTER N° 1/21

Milano, 11 gennaio 2021

Oggetto: La Legge Finanziaria 2021 – Le principali novità fiscali

Gentili Clienti,

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la c.d. “Legge di Bilancio 2021” (Legge 30.12.2020 n. 178), contenente una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2021.

Di seguito vengono illustrate le principali novità introdotte dalla norma in esame composta da un unico articolo strutturato in 1.150 commi.

SOMMARIO

I. Disposizioni relative alle imprese e ai titolari di partita IVA.....	4
1. Esonero pagamento contributi previdenziali per autonomi e professionisti (commi da 20 a 22)	4
2. Riallineamento attività immateriali (comma 83)	4
3. Semplificazione della “Nuova Sabatini” (commi 95 e 96).....	5
4. Proroga garanzia SACE (commi 206 e da 208 a 212).....	5
5. Sostegno alla liquidità delle imprese (commi 216, 244, da 248 a 254)	6
6. Aggregazioni aziendali (comma 233).....	6
7. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (comma 263)	7
8. Disapplicazione temporanea delle norme codicistiche in materia di perdite (comma 266).....	8
9. Esenzione IMU per il settore del turismo e dello spettacolo (comma 599).....	8
10. Estensione tax credit affitti (comma 602 e 603).....	9
11. Proroghe bonus	10
a) Bonus pubblicità (comma 608)	10
b) Bonus edicole (comma 609).....	10
c) Bonus servizi digitali (comma 610).....	10
12. Credito d’imposta beni strumentali nuovi (commi da 1051 a 1063 e 1067)	10

13.	Credito R&S, innovazione tecnologica, attività innovative (commi 1064, 1066, 1067).....	13
14.	Proroga plastic tax e sugar tax (commi da 1084 a 1086)	14
15.	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (commi da 1098 a 1100).....	14
16.	Bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108).....	14
17.	Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 1109)	14
18.	Disposizioni in materia di IVA	15
a)	Iva agevolata su delivery e cibo d'asporto (comma 40).....	15
b)	Utilizzo indebito del plafond IVA esportatori abituali (commi da 1079 a 1083)	15
c)	Semplificazioni in materia di IVA (commi da 1102 a 1107).....	16
II.	Disposizioni relative alle persone fisiche.....	18
19.	Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8 e 9).....	18
20.	Sgravio contributivo per l'assunzione di giovani under 35 (commi da 10 a 15).....	18
21.	Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (commi da 16 a 19).....	18
22.	Tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative (comma 42)	19
23.	Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero (commi 48 e 49).....	19
24.	Modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati (comma 50).....	19
25.	Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici (comma 77)	20
26.	Credito d'imposta per perdite realizzate in piani individuali di risparmio (comma 219 e seguenti)..	20
27.	Detrazione spese veterinarie (comma 333).....	21
28.	Bonus cultura 18 anni (commi 576 e 611)	21
32.	Lotteria degli scontrini e cashback (commi 1095 e 1097).....	22
33.	Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 1122 e 1123)	22
III.	Disposizioni relative agli enti non commerciali.....	23
34.	Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (commi da 44 a 46).....	23
IV.	Bonus per il settore immobiliare	24
35.	Proroga bonus edilizi (commi da 58 a 60 e comma 76)	24
36.	Nuovo bonus idrico (commi da 61 a 65).....	25
37.	Modifica della disciplina del superbonus 110% (commi da 66 a 75)	25
V.	Disposizioni comuni	29
38.	Contributo locazione per immobili destinati a uso abitativo (commi da 381 a 384)	29
39.	Locazioni brevi (comma 595)	29
40.	Incentivi auto (commi da 652 a 659).....	29
41.	Bonus depuratori acqua (commi da 1087 a 1089).....	30

VI. Altre disposizioni	32
42. Imposta di registro sul trasferimento di terreni agricoli (comma 41).....	32
43. Sospensione scadenza titoli di credito (comma 207).....	32
44. Compensazione telematica crediti/debiti commerciali (commi da 227 a 229).....	32
45. Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero (comma 1120).....	32

I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE E AI TITOLARI DI PARTITA IVA

1. Esonero pagamento contributi previdenziali per autonomi e professionisti (commi da 20 a 22)

La Legge di Bilancio 2021 dispone l'istituzione di un **Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

Soggetti beneficiari	Requisiti
7 lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS;	7 reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
7 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.	7 calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

2. Riallineamento attività immateriali (comma 83)

La disposizione integra l'art. 110 del D.L. 104/2020 (c.d. "decreto Agosto") inserendovi un comma 8-bis, in forza del quale viene **estesa la possibilità di riallineare i valori fiscali dei beni di impresa a quelli civilistici anche in relazione all'avviamento e alle altre attività immateriali** risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore dei beni immateriali menzionati può essere così riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, versando **l'imposta sostitutiva del 3%**.

Si ricorda che l'art. 110 del decreto Agosto ha previsto che le società di capitali e gli enti commerciali che adottano i principi contabili nazionali possono **rivalutare nel bilancio 2020 i beni d'impresa e le partecipazioni** risultanti nel bilancio al 31.12.19, fatta esclusione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. "beni merce"). Un'ulteriore novità del Decreto Agosto è rintracciabile nella possibilità di **rivalutare singoli beni**, senza l'obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea di beni come sempre richiesto dalla precedenti rivalutazioni.

La disposizione della Legge di Bilancio 2021, quindi, estende la facoltà di riallineare i valori fiscali all'avviamento e alle altre attività immateriali (es. costi pluriennali) e non più unicamente ai beni

immateriale giuridicamente tutelabile (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, ecc.).

Si ricorda che il riallineamento è un'operazione proposta dal legislatore unitamente alla rivalutazione dei beni d'impresa, ma che si differenzia da quest'ultima perché il valore di bilancio non viene incrementato, ma è il (minor) valore fiscalmente riconosciuto dell'attività immobilizzata che viene portato allo stesso livello del valore contabile.

3. Semplificazione della "Nuova Sabatini" (commi 95 e 96)

Il legislatore è intervenuto sulla disciplina della "Nuova Sabatini", modificando l'art. 2, co. 4 del D.L. n. 69/2013 e semplificando ulteriormente l'accesso alla misura.

In particolare, è stata estesa la possibilità di **erogare il contributo statale in un'unica soluzione a tutte le domande**, (tale possibilità era prevista per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro, come disposto dal decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1).

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta al fine di sostenere le imprese nell'acquisizione di beni strumentali necessari allo svolgimento della propria attività ed è articolata in:

- 7 un finanziamento agevolato per effettuare l'investimento in nuovi macchinari e attrezzature;
- 7 un correlato contributo statale rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

4. Proroga garanzia SACE (commi 206 e da 208 a 212)

È **prorogata al 30 giugno 2021** l'operatività della garanzia concessa da parte di SACE S.p.a. a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Si ricorda che la garanzia SACE è stata introdotta dal D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) al fine di sostenere la concessione di finanziamenti alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, la Legge di Bilancio in esame **estende l'ambito di applicazione** della garanzia **dal 1° gennaio 2021** anche a:

- 7 Cessioni dei crediti effettuate dalle imprese in favore di banche ed intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (pro soluto);
- 7 Operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25%** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Infine, è stato disposto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, SACE S.p.a. rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla **copertura del 90% del finanziamento** per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

5. **Sostegno alla liquidità delle imprese (commi 216, 244, da 248 a 254)**

Per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese la Legge di Bilancio 2021 ha previsto alcune importanti misure:

Misura	Novità
<u>Per il Fondo di garanzia PMI (comma 216 e 244)</u>	<ul style="list-style-type: none"> 7 Sui prestiti fino a 30.000 euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti aventi durata massima di 15 anni (anziché di 10 anni come previsto inizialmente dal D.L. Liquidità). 7 Prorogata fino al 30 giugno 2021 la disciplina del Fondo garanzia PMI, escludendo tuttavia dal 1° marzo 2021 le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 ed entro i 499) dall'accesso alle garanzie del Fondo.
<u>Moratorie sui prestiti (commi da 248 a 254)</u>	<ul style="list-style-type: none"> 7 Estesa al 30 giugno 2021 la validità della moratoria straordinaria sui prestiti, mutui e sulle linee di credito a rimborso rateale che sono concessi a micro, piccole e medie imprese; 7 Proroga automatica per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

6. **Aggregazioni aziendali (comma 233)**

Al soggetto risultante da una operazione di aggregazione aziendale (realizzata tramite fusione, scissione o conferimento d'azienda) è consentito **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate ("DTA")** riferite a:

- 7 perdite fiscali ai sensi dell'84 del T.U.I.R.;
- 7 eccedenze ACE non ancora dedotte né trasformate in credito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche relative all'agevolazione:

Ambito soggettivo	<p>Le società coinvolte nell'operazione devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 essere operative da almeno 2 anni; 7 alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario. <p>Restano escluse le società per le quali è stato accertato lo stato/rischio di</p>
--------------------------	---

	dissesto o di insolvenza.
Condizioni	<p>La trasformazione del credito è subordinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° Delibera dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il <u>1° gennaio 2021</u> e il <u>31 dicembre 2021</u>; 7° Pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione, il cui versamento della commissione è effettuato: <ul style="list-style-type: none"> - per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione; - per il 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.
Modalità di trasformazione	<p>La trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene per:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione; 7° il 75% al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, C.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
Caratteristiche del credito	<ul style="list-style-type: none"> 7° non è produttivo di interessi; 7° può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite il mod. F24 / ceduto/ chiesto a rimborso; 7° va indicato in dichiarazione dei redditi; 7° non è tassato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.

Infine, si precisa che dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione per i soggetti in esame non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84, TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta né sono deducibili / trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta.

7. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (comma 263)

L'articolo 26 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") ha introdotto una importante agevolazione tesa

a favorire il **rafforzamento patrimoniale** delle imprese di medie dimensioni (fatturato compreso tra €5 e €50 milioni) colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, si riconosce un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Con la Legge di Bilancio 2021:

- 7 la soglia massima **passa** dal 30% al **50%** degli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021;
- 7 è **prorogato al 30 giugno 2021** (anziché al 31 dicembre 2020) il termine entro cui deve essere effettuato e interamente versato l'aumento di capitale a pagamento.

8. Disapplicazione temporanea delle norme codicistiche in materia di perdite (comma 266)

Per effetto della modifica dell'articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), che disponeva la sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale, la Legge di Bilancio 2021 prevede che che per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applichino i seguenti articoli del Codice civile:

Art. 2446 c.c., commi secondo e terzo	Riduzione del capitale per perdite nella S.p.a.
Art. 2447 c.c.	Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.p.a.
Art. 2482 bis c.c., commi quarto, quinto e sesto	Riduzione del capitale per perdite nella S.r.l.
Art. 2482 ter c.c.	Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.r.l.
Artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.	Cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

Con la Legge di Bilancio 2021 il **termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al **quinto esercizio successivo** (anziché l'esercizio successivo).

Inoltre, se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di **rinvviare le decisioni** alla chiusura del **quinto esercizio successivo**.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

9. Esenzione IMU per il settore del turismo e dello spettacolo (comma 599)

La **prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU), non è dovuta, solo per il 2021, per i seguenti

immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha disposto che solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, (a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate) l'IMU non è dovuta nemmeno per gli anni 2021 e 2022.

10. Estensione tax credit affitti (comma 602 e 603)

Il **credito d'imposta per i canoni di locazioni**, già riconosciuto alle imprese turistico-ricettive relativamente agli immobili a uso non abitativo (articolo 28 del D.L. Rilancio n. 34/2020), è **esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator**.

Inoltre, con un'ulteriore modifica, la Legge di Bilancio prevede che per **tutti i soggetti** sopra menzionati il credito spetta **fino al 30 aprile 2021**, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

11. Proroghe bonus

Si confermano anche per gli **anni 2021 e 2022** i seguenti crediti d'imposta:

a) Bonus pubblicità (comma 608)

Il Bonus pubblicità è corrisposto nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali, quotidiani e periodici, anche in formato digitale (come per l'anno 2019 non è richiesto che si tratti di **seseincrementali** rispetto all'anno precedente).

b) Bonus edicole (comma 609)

Si tratta del credito d'imposta per edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, pari a massimo €2.000.

c) Bonus servizi digitali (comma 610)

Il credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'art. 190 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

La misura del credito è **pari al 30%** delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di server, hosting ecc.

12. Credito d'imposta beni strumentali nuovi (commi da 1051 a 1063 e 1067)

A decorrere dal 2021 è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia, purché tali investimenti siano effettuati:

- tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022; ovvero,
- entro il 30.06.2023 a condizione che sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La disposizione subentra in luogo della previgente disciplina contenuta nell'art. 1 commi da 184 a 194 della Legge Finanziaria 2020.

Di seguito si ripercorrono i tratti salienti del credito in esame.

a) Ambito soggettivo

In merito ai soggetti beneficiari o esclusi, il credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, purché si rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
- non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato

preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

b) Ambito oggettivo

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B allegata alla Legge Finanziaria 2017.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- 7° veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- 7° beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- 7° fabbricati e costruzioni;
- 7° beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
- 7° beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

c) Misura del credito d’imposta

La **misura del credito d’imposta** varia a seconda del tipo di bene:

Tipologia di bene	Misura del credito
Beni materiali della Tabella A della Legge Finanziaria 2017 (beni strumentali materiali ad alto contenuto tecnologico), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 , ovvero entro il 30 giugno 2022 (con acconto 20% entro il 31.12.21).	<ul style="list-style-type: none"> 7° 50% degli investimenti effettuati fino a 2,5 milioni di euro; 7° 30% degli investimenti effettuati tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro; 7° 10% degli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Beni materiali della Tabella A della Legge Finanziaria 2017 (beni strumentali materiali ad alto contenuto tecnologico), effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 , ovvero entro il 30 giugno 2023 (con acconto 20% entro 31.12.22).	<ul style="list-style-type: none"> 7° 40% degli investimenti effettuati fino a 2,5 milioni di euro; 7° 20% degli investimenti effettuati tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro; 7° 10% degli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

<p><u>Beni di cui alla Tabella B della Legge Finanziaria 2017</u> (beni strumentali immateriali ad alto contenuto tecnologico), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (con acconto 20% entro 31.12.22).</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7' 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
<p><u>Beni strumentali materiali e immateriali nuovi diversi da quelli di cui sopra</u>, acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 (con acconto 20% entro il 31.12.21).</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7' 10% del costo in beni strumentali materiali, nel limite massimo di 2 milioni; 7' 10% del costo in beni strumentali immateriali, nel limite massimo di 1 milione di euro; 7' 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di <u>lavoro agile</u>; 7' 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (con acconto 20% entro 31.12.22).

d) Caratteristiche del credito

Il credito in esame è:

- 7' utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni oppure dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.
- 7' non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- 7' non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- 7' è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

13. Credito R&S, innovazione tecnologica, attività innovative (commi 1064, 1066, 1067)

Fino al 31 dicembre 2022 è prorogato il credito d’imposta precedentemente contenuto nei commi dal 198 al 208 della Legge Finanziaria 2020 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica, attività innovative 4.0 e altre attività innovative.

Con la **Finanziaria 2021** vengono ridefinite unicamente le seguenti misure del credito e i relativi massimali:

Attività agevolabili	Misura <u>previgente</u> del credito d’imposta	Misura <u>nuova</u> del credito d’imposta
<p>7 <u>Ricerca e sviluppo.</u> Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.</p>	<p>12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni</p>	<p>20% della base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni</p>
<p>7 <u>Innovazione tecnologica.</u> Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; - per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; - per il controllo di qualità, standardizzazione dei prodotti. 	<p>6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni</p>	<p>10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni</p>
<p>7 <u>Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione</u></p>	<p>10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni</p>	<p>15% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni</p>

<u>digitale 4.0.</u>		
7' <u>Attività innovative</u> di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione.	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni

14. Proroga plastic tax e sugar tax (commi da 1084 a 1086)

I commi 1084 e 1085 prevedono quanto segue:

7' **Plastic Tax:** entrata in vigore prorogata al 1° luglio 2021.

Si tratta dell'imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego che hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione (c.d. MACSI) pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti.

7' **Sugar Tax:** entrata in vigore prorogata al 1° gennaio 2022.

Si tratta dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate pari a 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

15. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (commi da 1098 a 1100)

Si interviene sulla disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che riconosce un credito d'imposta per le spese sostenute al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

In particolare, il termine di fruizione dell'agevolazione fiscale **si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**, anziché per tutto il 2021;

Si evidenzia inoltre che è possibile esercitare l'opzione della **cessione del credito**, ai sensi dell'art. 122 del Decreto Rilancio entro il 30 giugno 2021.

16. Bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108)

Si prevede che per le fatture elettroniche inviate con il Sistema di Interscambio si deve ritenere **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio** anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

17. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 1109)

Vengono modificati alcuni punti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.Lgs. n. 471/1997. In particolare:

- La **memorizzazione elettronica** e la **consegna dei documenti** (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione deve essere effettuata **non oltre il momento di ultimazione dell'operazione;**

- È differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 l’operatività di utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi;
- Si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni di cui sopra, come di seguito riportato:

Violazione	Sanzione
Mancata o errata trasmissione dei corrispettivi	90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato (sanzione minima: 500 euro)
Mancata o non corretta emissione di scontrini o ricevute fiscali	90% dell’imposta (anziché 100% come precedentemente previsto)
Omessa installazione degli apparecchi	Da 1.000 a 4.000 euro (in caso di manomissione o alterazione degli apparecchi la sanzione oscilla tra 3.000 a 12.000 euro)

Infine, si evidenzia che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza** / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se la somma contestata eccede i 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

18. Disposizioni in materia di IVA

a) Iva agevolata su delivery e cibo d’asporto (comma 40)

Tale comma dispone **l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto**, ritenendo che le fattispecie in questione rientrino nella nozione di “preparazioni alimentari” di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali la normativa prevede l’applicazione l’aliquota menzionata.

b) Utilizzo indebito del plafond IVA esportatori abituali (commi da 1079 a 1083)

I commi in esame demandano all’Amministrazione Finanziaria il compito di **effettuare specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie all’ottenimento dello status di esportatore abituale (previste dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 746/83), e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate a **inibire il rilascio e l’utilizzo di lettere d’intento illegittime**.

Si ricorda, infatti, che ai contribuenti qualificati come esportatori abituali è concesso, entro un determinato limite (c.d. *plafond*), di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA. L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, di una

dichiarazione recante il proposito di avvalersi di tale facoltà (“lettera d’intento”), che deve essere poi consegnata, al fornitore/prestatore oppure in dogana.

Pertanto, il nuovo disposto prevede che nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

- al contribuente è **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento** tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- lo SDI **inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA** ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

c) Semplificazioni in materia di IVA (commi da 1102 a 1107)

La Legge di Bilancio 2021 introduce diverse semplificazioni fiscali:

- 7° **Registrazione fatture emesse.** Per i soggetti caratterizzati dalla liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale si prevede l’obbligo di annotazione delle fatture **emesse entro la fine del mese successivo al trimestre** di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.
- 7° **Abolizione esterometro.** A partire **dal 1° gennaio 2022** i dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (“SDI”) e, quindi le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dovranno essere emesse e registrate in modalità elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:
 1. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse mediante lo SDI entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dall’effettuazione della operazione).
 2. Le fatture ricevute dovranno essere trasmesse entro il 15° successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione, oppure di effettuazione della operazione.

Infine, si evidenzia che sono introdotte nuove **sanzioni per omessa o errata trasmissione** delle operazioni transfrontaliere: 2 euro per ciascuna fattura con il limite massimo di 400 euro mensili (anziché del previgente limite di 1000 euro per ciascun trimestre). La sanzione di 400 euro è ridotta alla metà (massimo 200 euro mese) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

- 7' **Registri/Dichiarazione IVA precompilati.** È confermato che ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA delle LIPE e del modello IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro/ corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

[Torna all'indice](#)

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

19. Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8 e 9)

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione spetta per le prestazioni rese a **decorrere dal 1.07.2020** e non più solo per le prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020.

Si precisa che la detrazione è pari a 600 euro in presenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

20. Sgravio contributivo per l'assunzione di giovani under 35 (commi da 10 a 15)

La Legge di Bilancio 2021 dispone che per:

7 le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e

7 le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto un **esonero contributivo nella misura del 100%**. Lo sgravio è attribuito per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).

Infine, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo, ovvero ai licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

21. Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (commi da 16 a 19)

È previsto uno **sgravio contributivo** per le assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare:

7 Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne l'esonero è riconosciuto **nella misura del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

22. Tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative (comma 42)

Viene modificata la disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002, come segue:

- 7' la ritenuta a titolo di imposta nei confronti del socio persona fisica all'atto della destinazione del ristorno ad aumento di capitale della cooperativa è **ridotta dal 26% al 12,5%**, previa delibera assembleare.
- 7' la tassazione dei ristorni è **anticipata all'atto dell'attribuzione al capitale sociale** anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta **entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre** in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

23. Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero (commi 48 e 49)

E' stato previsto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto **da soggetti non residenti titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia:

- 7' l'IMU è **ridotta del 50%**
- 7' la TARI è dovuta nella **misura ridotta di 2/3**.

24. Modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati (comma 50)

La disposizione interviene sul regime dei **lavoratori impatriati** di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, il quale incentiva l'ingresso in Italia di lavoratori qualificati, prevedendo che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti da lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.

Si precisa che l'agevolazione è prorogabile per cinque periodi d'imposta da quello di impatrio in Italia al verificarsi di talune condizioni.

Con la Legge di Bilancio 2021 l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato (cinque periodi d'imposta) è **esteso anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020** e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 di cui sopra, previo versamento di un importo come segue:

Importo	Condizioni
10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo	i) Ha almeno un figlio minorenni; ii) è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo	i) Ha almeno tre figli minorenni; ii) è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio.

Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

25. Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici (comma 77)

È introdotto un **contributo per l'acquisto di veicoli elettrici**.

- a) Ambito soggettivo. L'agevolazione è riconosciuta a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro.
- b) Ambito oggettivo. Il contributo è subordinato all'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1**.
- c) Misura dell'incentivo. L'incentivo è pari al **40% del prezzo d'acquisto** ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

26. Credito d'imposta per perdite realizzate in piani individuali di risparmio (comma 219 e seguenti)

La Legge di Bilancio 2021 riconosce alle persone fisiche titolari di piani di risparmio individuali a lungo termine ("PIR") un **credito d'imposta pari alle perdite, alle minusvalenze e ai differenziali negativi**

derivanti da piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

La **condizione** affinché operi il riconoscimento dell'agevolazione è che i PIR siano detenuti da almeno 5 anni e che il credito d'imposta non superi il 20% delle somme investite.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- 7' in 10 quote annuali nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui la perdita, la minusvalenza o il differenziale negativo si è realizzato;
- 7' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dal momento in cui il credito viene riconosciuto a favore del contribuente richiedente.

Il credito d'imposta non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

27. Detrazione spese veterinarie (comma 333)

E' previsto l'aumento da Euro 500 a 550 del limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19%.

28. Bonus cultura 18 anni (commi 576 e 611)

Il comma 576 stanziava una spesa destinata a erogare il cd. "**bonus cultura**" a favore dei giovani che raggiungono la maggiore età nel 2021.

Inoltre, il comma 611 dispone che il bonus può essere utilizzato anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici (nella previgente formulazione la card cultura era utilizzabile solo per gli abbonamenti a quotidiani).

29. Bonus servizi informativi (comma 612 e 613)

Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi informativi, è riconosciuto per gli **anni 2021 e 2022** un bonus sotto forma di **voucher del valore massimo di 100 euro** da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici, anche in formato digitale.

La fruizione del contributo è possibile previo rispetto dei seguenti requisiti:

- 7' ISEE nucleo familiare sotto i 20.000 euro;
- 7' Fruizione del voucher per i servizi di accesso a internet in banda ultralarga e dei relativi dispositivi elettronici previsto dal Decreto MISE 7.8.20.

30. Bonus TV 4.0 (commi 614 e 615)

Con l'obiettivo di favorire il rinnovo o la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2, è previsto il riconoscimento di un "bonus TV" destinato non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

Il bonus, già previsto dall'art. 1, comma 1039, lett. c), della Finanziaria 2018, consiste in uno **sconto di 50€** sul prezzo di vendita oppure coincide con il prezzo di vendita se inferiore.

31. Kit digitalizzazione (commi da 623 a 625)

Per gli **anni 2021 e 2022** ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 euro, aventi almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un **dispositivo mobile** in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un **bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità**.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge tramite decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro - Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

32. Lotteria degli scontrini e cashback (commi 1095 e 1097)

La Legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo la possibilità di partecipare alle estrazioni solo ed **esclusivamente per gli acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, ecc). Saranno invece esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Inoltre, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma di cashback **non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

33. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 1122 e 1123)

La Manovra di Bilancio 2021 interviene sull'articolo 2, comma 2, del D.L. 282/2002 e proroga per il 2021 la facoltà di **rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

È fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale:

- 7° Provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima;
- 7° Versare l'**imposta sostitutiva** nella misura dell'**11%**.

[Torna all'indice](#)

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI NON COMMERCIALI

34. Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (commi da 44 a 46)

Si introduce un **abbattimento dell'IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale.

La disposizione ha valenza a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, nel rispetto di tutte le seguenti **condizioni**:

- 7° Svolgimento senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale.
- 7° Settore di attività compreso in uno dei seguenti ambiti:
 - famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
 - prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
 - ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
 - arte, attività e beni culturali.
- 7° **Destinazione del risparmio d'imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale.**

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

[Torna all'indice](#)

IV. BONUS PER IL SETTORE IMMOBILIARE

35. Proroga bonus edilizi (commi da 58 a 60 e comma 76)

Il legislatore ha modificato la disciplina di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, all' art. 1 co. 2109, L. n. 160/2019 e all'art. 1 co. 12, L. n. 205/2017, introducendo la **proroga al 31 dicembre 2021** dei seguenti bonus:

- a) **Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (art. 14 D.L. 63/2013)**: le spese relative a tali interventi potranno essere sostenute entro la nuova scadenza menzionata per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- Schermature solari;
- Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si ricorda che la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

- b) **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16, co. 1, D.L. 63/2013)**: le spese sostenute potranno essere detratte nella misura potenziata del 50% sull'importo massimo di euro 96.000 se effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

- c) **Bonus mobili (art. 16, co. 2, D.L. 63/2013)**: anche per il 2021 viene confermato il c.d. "bonus mobili". In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita da soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di classe energetica elevata A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.

Viene inoltre elevato **da 10.000 euro a 16.000 euro** l'ammontare massimo di spese detraibili.

- d) **Bonus facciate (art. 1 comma 2109, L. n. 160/2019)**: si conferma la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o al

restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

- e) **Bonus verde (art. 1, co. 12, L. n. 205/2017)**: viene prorogata la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si ricorda infine che, mentre la detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, (lett. b), il bonus mobili (lett. c) ed il bonus verde (lett. e) sono agevolazioni applicabili solo alle persone fisiche, l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica (lett. a) ed il bonus facciate (lettera d) sono rivolti sia alle persone fisiche che alle imprese.

36. Nuovo bonus idrico (commi da 61 a 65)

È introdotto il nuovo "bonus idrico" a favore delle **persone fisiche residenti in Italia, pari ad Euro 1.000 per ciascun beneficiario**, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (Euro 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, **per interventi di sostituzione** di:

- 7° Vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- 7° Apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Con apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo del bonus.

37. Modifica della disciplina del superbonus 110% (commi da 66 a 75)

L'art. 119, D.L. n. 34/2020 introduce un credito d'imposta del 110% a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. **Superbonus**).

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche del bonus in esame.

Ambito soggettivo

La detrazione in esame è applicata agli interventi effettuati da:

- 7° condomini;
- 7° persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, su un massimo di 2 unità immobiliari situate in Italia;

	<ul style="list-style-type: none"> 7° Istituti autonomi case popolari; 7° cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 7° ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato; 7° associazioni e società sportive dilettantistiche, solo con riguardo ai lavori sugli edifici destinati a spogliatoio; 7° comunità energetiche rinnovabili che siano enti non commerciali o condomini, limitatamente alle spese per gli impianti a fonte rinnovabile.
<p style="text-align: center;">Ambito oggettivo</p>	<p>Gli interventi agevolabili (cd. interventi trainanti) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° Interventi di efficienza energetica di isolamento termico delle superfici opache, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari appartenenti a edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti; 7° Interventi di riduzione del rischio sismico. <p>Inoltre, il beneficio si estende anche alle spese sostenute per gli interventi cd. trainati, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° Interventi di efficientamento già previsti dal D.L. n. 63/2013 (cd. "ecobonus"), 7° Spese per l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici <p>A condizione che siano effettuati contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico.</p>
<p style="text-align: center;">Termini</p>	<p>La detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute <u>dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021</u>. Il termine è prorogato al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021, come successivamente indicato.</p>
<p style="text-align: center;">Requisiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7° Gli interventi di efficienza energetica "trainanti", anche congiuntamente a quelli "trainati", devono apportare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; 7° Tutte le spese agevolabili sopra elencate devono rispettare i massimali di spesa puntualmente individuati dal D.L. Rilancio.

Modalità di fruizione	<p>Il soggetto beneficiario può fruire direttamente della detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono effettuate le spese, oppure può alternativamente optare tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7' Il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto in fattura pari al corrispettivo dovuto; oppure 7' La cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, per un importo pari alla detrazione riconosciuta. <p>La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta deve essere comunicata tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020, direttamente o tramite un intermediario, mentre <u>il termine ultimo per l'invio della comunicazione è fissato al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.</u></p>
------------------------------	---

La Legge Finanziaria 2021 modifica e implementa la disciplina di cui sopra come segue:

- a) **Proroga della data di sostenimento delle spese agevolabili e rateazione della detrazione:** la detrazione spettante per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.

Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da:

- 7' Condomini;
- 7' Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.

Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);

- b) **Soggetti beneficiari dell'agevolazione:** vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- c) **Interventi agevolabili:** il superbonus viene esteso anche:
- 7' Interventi trainanti: coibentazione del tetto;
 - 7' Interventi trainati: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e

montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Ulteriori interventi trainati ammessi al beneficio sono gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

- d) **Tipologia di immobili oggetto di interventi agevolabili**: in riferimento agli immobili che possono essere oggetto di interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
- un'unità immobiliare può essere considerata *funzionalmente indipendente* quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva: i) impianto per l'approvvigionamento idrico; ii) impianto per il gas; iii) impianto per l'energia elettrica; iv) impianto di climatizzazione invernale.
 - oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.
- e) **Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici**: per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016 e di cui al D.L. n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell'art. 119 in esame prevede l'**aumento del 50%** dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:
- il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30.6.2022;
 - l'ambito di applicazione è ampliato ai "*comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza*".
- f) **Sconto in fattura/Cessione del credito**: con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi ammessi al superbonus 110%.

[Torna all'indice](#)

V. DISPOSIZIONI COMUNI

38. **Contributo locazione per immobili destinati a uso abitativo (commi da 381 a 384)**

Per il 2021 si introduce uno specifico **contributo a fondo perduto** a favore del locatore che nell'anno decida di ridurre l'importo del canone di locazione del proprio immobile, previa verifica dei seguenti requisiti:

- 7 rinegoziazione del canone di locazione di un immobile adibito a **uso abitativo**;
- 7 l'immobile è situato in un **comune ad alta tensione abitativa**;
- 7 l'immobile costituisce l'**abitazione principale del locatario**.

La misura del credito è riconosciuta **pari al 50%** della riduzione del canone, per un massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Il riconoscimento del credito avviene previa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, a carico del locatore, della rinegoziazione del canone.

39. **Locazioni brevi (comma 595)**

Con la modifica dell'articolo 4, commi secondo e terzo, del D.L. n.50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, è disposto che a partire dal 2021 chi affitta **più di 4 alloggi a titolo di locazione breve** sarà considerato imprenditore che produce reddito d'impresa ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile.

La stretta colpisce:

- 7 chiunque abbia più di quattro immobili ad uso abitativo dati in locazione;
- 7 in presenza di affitti brevi, ossia locazioni abitative per finalità turistiche aventi durata massima di 30 giorni annui;
- 7 a prescindere dell'avvalersi di portali telematici o altri intermediari.

In tal modo la cedolare secca al 21% sulle locazioni brevi sarà riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

40. **Incentivi auto (commi da 652 a 659)**

Per il 2021 sono previsti contributi statali per l'**acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica**.

In particolare, le persone fisiche e giuridiche che in Italia acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 potranno ricevere un contributo statale che varia a seconda della tipologia di veicolo acquistato:

<p>Autoveicoli con emissioni CO2 da 0 a 60 g/km e aventi un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA</p>	<p>7 Contributo statale di 2.000 euro per l'acquisto di un veicolo nuovo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.</p> <p>Per poter fruire del contributo occorre che il venditore</p>
---	---

	<p>applichi uno sconto di almeno 2.000 euro.</p> <p>7' Contributo statale di 1.000 euro per l'acquisto in assenza di rottamazione, a condizione che il venditore applichi uno sconto di almeno 1.000 euro.</p>
<p>Autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km e aventi un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA</p>	<p>7' Contributo statale di 1.500 euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione. È richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011.</p> <p>Il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di almeno 2.000 euro.</p> <p><u>Si precisa che questa misura sarà valida solo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (salvo esaurimento anticipato dei fondi).</u></p>

Infine, il comma 657 riconosce un contributo a chi acquista in Italia, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, **veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.**

L'incentivo varia a seconda di vari fattori (massa totale a terra del veicolo, alimentazione, eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello acquistato omologato in una classe fino ad Euro 4/IV).

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologia di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza Rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza Rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza Rottamazione	6.400	2.800	2.000

Si precisa infine che tutti i contributi statali di cui sopra verranno erogati salvo esaurimento dei fondi disponibili.

41. Bonus depuratori acqua (commi da 1087 a 1089)

Dal **1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**, è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I **beneficiari** dell'agevolazione sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore. In particolare, essi potranno fruire del credito nel rispetto dei seguenti limiti:

- **1.000 euro** per le persone fisiche non esercenti attività economica con riferimento a ciascuna unità immobiliare;
- **5.000 euro** per gli altri soggetti con riferimento a ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

[Torna all'indice](#)

VI. ALTRE DISPOSIZIONI

42. Imposta di registro sul trasferimento di terreni agricoli (comma 41)

Viene disposto che, per l'anno 2021, **non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro** (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli **atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze**, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

43. Sospensione scadenza titoli di credito (comma 207)

Vengono **sospesi fino al 31 gennaio 2021** i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

44. Compensazione telematica crediti/debiti commerciali (commi da 227 a 229)

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali** risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

L'individuazione delle modalità di attuazione della nuova disposizione è delegata ad apposito Decreto ministeriale.

45. Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero (comma 1120)

Viene **soppresso** l'art. 25-novies, DL n. 119/2018 che prevedeva dall'1.1.2019 l'introduzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro, c.d. "**Money Transfer**", ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE da parte di istituti di pagamento, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).

..*.*.*.*.*.*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)